

# Detassazione 10%: chiarimenti in tandem da Agenzia e Ministero

Enzo De Fusco *Consulente del lavoro in Roma*



*Fornite con due circolari alcune importanti indicazioni per i sostituti d'imposta con riferimento alla detassazione*

**Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro, circolare 27.9.2010, n. 47**  
**Agenzia delle Entrate, circolare 27.9.2010, n. 48**

Il quadro di regole sulla detassazione degli emolumenti correlati a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, si arricchisce di una nota congiunta Agenzia delle Entrate - Ministero del lavoro poi trasfusa nella circolare n. 47/2010, e di una ulteriore circolare dall'Agenzia n. 48/2010.

Questi indirizzi interpretativi si aggiungono alla risoluzione n. 83/2010 diffusa quest'estate che ha sostanzialmente aperto alla possibilità di detassare il lavoro straordinario; ipotesi confermata, con qualche precisazione, dalle citate circolari.

Ma l'insieme delle istruzioni fornite non sembrano placare gli animi degli operatori i quali rilanciano con ulteriori dubbi applicativi che sembrano frenare l'applicazione del beneficio. Diverse, infatti, sono le questioni su cui si dibatte ancora.

## **Lavoro straordinario, notturno e a turni**

Il tema di maggiore interesse è rappresentato dalla possibilità (di nuovo) di detassare il lavoro straordinario.

Ebbene, su questo fronte la circolare n. 47 ha subito chiarito che la risoluzione n. 83/2010 «non ha inteso ricondurre nell'ambito dell'agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro straordinario in quanto correlato ai parametri previsti dal richiamato articolo 2, lett. c) della legge n. 93/2008».

Il Ministero, dunque, afferma implicitamente che esistono due tipologie di straordinario: la prima, lo

straordinario «in quanto tale»; la seconda, lo straordinario «correlato ai parametri di produttività e competitività».

Stessa questione si pone per il lavoro notturno. Sul punto la risoluzione afferma che «anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, sempreché le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell'impresa o ad altri elementi connessi all'andamento economico dell'impresa, rientrano nell'ambito applicativo della normativa in esame».

Terza questione riguarda il lavoro a turni. Anche qui il Ministero, in modo più esposto rispetto alle altre ipotesi, sembra voglia giungere esso stesso alla conclusione che «L'organizzazione di lavoro su turni, anche notturni, infatti, rappresenta una forma di efficienza organizzativa alla quale l'azienda ricollega il perseguimento di risultati positivi in termini di incremento di produttività» (circolare n. 47/2010). Continua la circolare «Anche in tale ipotesi, quindi, analogamente a quanto richiesto per le altre fattispecie di retribuzioni premiali agevolabili ai sensi della lettera c) per la fruizione del beneficio, è necessario che una dichiarazione dell'azienda **asserisca** il riscontro tra la forma organizzativa su turni e i risultati positivi perseguiti».

Inoltre, c'è la questione del continuo rinvio operato dalle circolari alla necessità che le somme agevolate siano correlate ad elementi di maggiore produttività e competitività.

Infine, sembrano permanere i dubbi in relazione alla «prova» che le aziende devono fornire affinché la richiesta correlazione delle somme agevolate si sia concretizzata.

Autorevoli commentatori<sup>(1)</sup> hanno correttamente sostenuto che ora la «palla» passa ai datori di lavoro e ai consulenti i quali devono calarsi nelle singole realtà economiche e attuare di conseguenza le disposizioni.

E proprio a questo punto che nascono gli interrogativi. Proviamo allora ad interpretare quali possano essere i dubbi e ad ipotizzare anche delle soluzioni.

(1) Si veda l'articolo a firma di Nevio Bianchi e Giuseppe Maccarone su *Il Sole 24 Ore* del 29 settembre 2010.

## I dubbi per il sostituto e le risposte dell'Agazia

### **1. Come si fa a distinguere lo straordinario correlato da quello non correlato ad elementi di produttività, competitività eccetera?**

Nelle realtà economiche possono esistere due situazioni: aziende che fanno un uso costante di straordinario e quelle che si avvalgono della maggiore prestazione in connessione con particolari momenti di gestione degli ordini/commesse/incarichi.

Questa distinzione potrebbe portare a pensare che nei casi di utilizzo costante dello straordinario non sussisterebbero gli elementi di correlazione alla maggiore produttività/competitività mentre nell'altro caso di utilizzo estemporaneo sussisterebbero tali requisiti di legge.

In realtà, questa distinzione non sembra avere alcun senso giuridico e non sembra che la norma possa portare a fare questi ragionamenti.

È innegabile che lo svolgimento di ore di lavoro straordinario (anche se costante nel tempo) è strettamente correlato ai parametri di produttività e competitività. Magari si potrà dire che questa azienda è sottodimensionata o disorganizzata, ma molto difficilmente si potrà sostenere che il lavoro prodotto con lo straordinario non si possa ricondurre ad elementi di maggiore produzione e competitività.

Per questi motivi alla prima domanda si può ragionevolmente sostenere che qualsiasi ora di straordinario (indipendentemente dalla frequenza e dalla periodicità) può essere detassata.

### **2. Ma il lavoro notturno come può essere correlato alla maggiore produttività o competitività se esistono aziende che lavorano da sempre durante la notte (fabbriche con produzione su 24 ore) o perché si caratterizzano per uno svolgimento notturno della prestazione (per esempio i panettieri o le cliniche sanitarie)?**

A questa domanda sembra aver già risposto il Ministero laddove afferma nella circolare n. 47/2010 che «L'organizzazione di lavoro su turni, **anche notturni**, infatti, rappresenta una forma di efficienza organizzativa alla quale l'azienda ricollega il perseguimento di risultati positivi in termini di incremento di produttività». Quindi, già il Ministero spiega che lavorare a turni notturni, come nei casi prospettati, è di per sé una forma di efficienza organizzativa.

D'altronde, ragionando al contrario, ci si dovrebbe chiedere cosa accadrebbe se l'azienda eliminasse i turni di notte. Sicuramente si registrerebbe una contrazione dell'azienda e certamente una perdita di competitività rispetto ai competitors.

Pertanto, pur se si tratta di una forma di organizzazione a turni di tipo «ordinario» anche in questo caso si ritiene che ragionevolmente tutte le ore notturne possono essere detassate indipendentemente dalla frequenza o dalla periodicità/storicità di tale organizzazione.

Alla stessa conclusione del lavoro notturno si giunge nel caso di lavoro a turni. Non appare necessario che l'azienda abbia individuato o individui una diversa conformazione del turno per poter detassare la relativa indennità; e ciò perché lo stesso Ministero ha sostenuto (come nel notturno) che il solo fatto di lavorare su turni introduce un elemento di efficienza ed essa non deve necessariamente essere innovativa.

### **3. Ma che vuol dire che la somma deve essere correlata ad elementi di produttività e competitività? E in che modo deve essere provata dal datore di lavoro?**

Il dubbio è legittimo. E forse è il problema principale delle aziende. Tuttavia, la circolare n. 47/2010 ha spiegato chiaramente che per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa, «non devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, **purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa**».

La risposta, quindi, anche alla seconda domanda sulla «prova», è in questo passaggio della circolare. Pertanto, se la valutazione della correlazione è a discrezione dell'impresa («risultato ritenuto positivo dalla impresa») nessuno, tantomeno l'Agazia delle entrate o il Ministero del lavoro, può sindacare il giudizio dell'imprenditore.

L'unico adempimento che viene richiesto è quello di attestarlo in forma scritta (circolare n. 47/2010). Sul punto, vengono fornite due possibilità. La prima, attraverso la documentazione proveniente dal lavoratore come, ad esempio, la comunicazione scritta fatta all'epoca al lavoratore, circa la motivazione della somma corrisposta (circolare n. 49/2008). La seconda, mediante documentazione proveniente dall'impresa «che può consistere anche in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa» (circolare n. 47/2010). La «dichiarazione» cui si riferisce la circolare non è richiesta ai sensi del Dpr n. 445/2000 poiché si tratta di attestazione di giudizi e/o valutazioni soggettive e non potrebbe essere diversamente visto che tale attestazione non è sindacabile da nessuno. Questa attestazione può essere sottoscritta in questa fase e conservata oppure, più semplicemente, rilasciata al momento in cui un organo ispettivo dovesse richiederla.

**Detassazione lavoro straordinario e notturno:  
tabella di riepilogo  
(aggiornata alle circolari n. 47/E/2010 e 48/E/2010)**

Anno	Detassazione		Tassazione ordinaria	
	Regola generale	Post ris. n. 83/E/2010 e circ. n. 47/E/2010 e 48/E/2010	Regola generale	Post ris. n. 83/E/2010 e circ. n. 47/E/2010 e 48/E/2010
2008	P Ls So Sp Sf	Ln	---	---
2009	P Sf	Ln Sp con prove Sn Lsp	Ls So	Sp senza prove
2010	P Sf	Ln Sp con prove Sn LSp	Ls So	Sp senza prove
2011	?	?	?	?

**Legenda**

Ln - Lavoro notturno correlato a produttività ed efficienza organizzativa  
Ls - Lavoro supplementare part time  
Lsp - Lavoro supplementare part time di produttività documentabile da parte del sostituto  
So - Straordinario ordinario  
Sf - Straordinario forfetizzato  
Sp con prove - Straordinario di produttività documentabile da parte del sostituto  
Sp senza prove - Straordinario di produttività non documentabile da parte del sostituto  
Sn - Straordinario notturno  
P - Premio

Tabella a cura di **Matteo Ferraris**

**Check adempimenti**

<b>Certificazione lavoro notturno 2008 e 2009</b>	<p>1) <b>certificazione</b> → da effettuarsi senza limiti di tempo (secondo le possibilità organizzative del sostituto);</p> <p>2) <b>certificazione 2008</b> → deve essere rilasciata solo da parte dei sostituti che hanno effettuato il lavoro notturno;</p> <p>3) <b>lavoro notturno: individuazione</b> → la definizione è fornita dall'accordo aziendale ovvero dal contratto collettivo. In assenza si applica la legge;</p> <p>4) <b>aspetti operativi</b> → l'ipotesi di lavoro è che nell'anno <b>2008</b> e nel <b>2009</b> sono state corrisposte maggiorazioni per lavoro notturno detassate</p> <p>a) <b>2008</b> → Estrarre le ore retribuite con la «<b>maggiorazione notturno</b>» riferite al secondo semestre 2008; Estrarre la retribuzione oraria</p> <p>b) <b>2009</b> → Estrarre le ore retribuite con la «<b>maggiorazione notturno</b>» riferite all'anno 2009; Estrarre la retribuzione oraria</p> <p>5) <b>Certificazione «lavoro notturno» anche tramite Cud2011</b></p> <p>a) <b>2008</b> → il valore da certificare è pari al prodotto risultante dalla moltiplicazione «maggiorazione notturno 2008 x retribuzione oraria (al netto dei contributi)»</p> <p>b) <b>2009</b> → il valore da certificare è pari al prodotto risultante dalla moltiplicazione «maggiorazione notturno 2009 x retribuzione oraria (al netto dei contributi)»</p> <p>6) <b>Dichiarazione da includere nella certificazione</b></p> <p>a) «le somme evidenziate nella presente certificazione utile ai fini del rimborso delle maggiori imposte pagate per i periodi di imposta 2008 e 2009 conseguono da elementi di produttività, redditività ed efficienza organizzativa ovvero per lavoro straordinario collegato a elementi di produttività, redditività ed efficienza organizzativa»</p>
<b>Certificazione «Straordinario di produttività 2009»</b>	<p>7) <b>Verifica</b> - Documentabilità degli incrementi di:</p> <p>a) produttività</p> <p>b) innovazione ed efficienza organizzativa e</p> <p>c) altri elementi di produttività legati all'andamento economico dell'impresa.</p> <p>8) <b>Estrazione analitica dei valori</b></p> <p>9) <b>Certificazione «Straordinario di produttività 2009»</b>  - non è necessario che la certificazione suddivida i valori</p>

**Verifica requisiti preliminari al rilascio della certificazione: non è necessaria**

10) **Verifica requisiti** → il sostituto non è tenuto alla verifica dei requisiti che la legge impone per la detassazione; la scelta circa la detassazione è responsabilità del contribuente. Risulta opportuno integrare la certificazione con le seguenti precisazioni:  
a) «le somme certificate devono essere sommate a quelle già certificate *illo tempore* attraverso il Cud2009 relativo ai redditi 2008».  
b) «La presente certificazione è rilasciata su richiesta del contribuente. È dovere preciso del contribuente verificare l'esistenza dei requisiti che consentono la fruizione dell'agevolazione».

Tabella a cura di **Matteo Ferraris**

## Certificazione: fac simile

**Oggetto:** Risoluzione n. 83/E/2010 e circolare n. 47/E/2010.

**1. Lavoro notturno: certificazione delle retribuzioni erogate nel 2008 (secondo semestre) e nel 2009 non assoggettate a tassazione agevolata**

**2. Straordinario di produttività: certificazione delle retribuzioni erogate nel 2009 non assoggettate a tassazione agevolata**

1) L'articolo 2 del DI n. 93/2008 ha previsto, in via sperimentale, l'applicazione, nel secondo semestre 2008, della tassazione agevolata pari al 10% (entro i limiti di 3.000 euro lordi);

2) Successivamente, gli articoli 5 del DI n. 185/2008 e 2, commi 156, lett. b) e 157 della legge n. 191/2009, dal 2009 (e quindi per il 2009 e il 2010), hanno previsto la proroga di tali misure sperimentali solo con riferimento agli incrementi della produttività del lavoro e nei limiti di 6.000 euro lordi all'anno.

3) La tassazione agevolata si applica sugli straordinari e sui premi di produttività.

4) Con risoluzione n. 83/E/2010 l'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento al lavoro notturno, ha precisato che lo speciale regime di tassazione agevolato prima indicato è applicabile

a) alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno e

b) al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

5) In attesa delle precisazioni oggetto della presente, la scrivente società aveva **cautelativamente** applicato l'aliquota agevolata del 10% solo alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno e non anche al compenso ordinario corrisposto al lavoratore per quella stessa prestazione lavorativa.

**Tanto premesso,**

al fine di permetterLe di recuperare le eventuali maggiori imposte

**si certifica che:**

il compenso per lavoro notturno relativo all'anno 2008 tassato ordinariamente ammonta a .....; **le somme oggetto della presente certificazione devono essere sommate a quelle già certificate nella casella 77 del Cud2009 relativo ai redditi 2008.**

il compenso per lavoro notturno e straordinario di produttività relativo all'anno 2009 tassato ordinariamente ammonta a .....; **le somme oggetto della presente certificazione devono essere sommate a quelle già certificate nella casella 90 del Cud2010 relativo ai redditi 2009.**

A mente di quanto previsto dalla circolare n. 47/E/2010, le somme evidenziate nella presente certificazione utile ai fini del rimborso delle maggiori imposte pagate per i periodi di imposta 2008 e 2009, conseguono da elementi di produttività, redditività ed efficienza organizzativa ovvero per lavoro straordinario collegato a elementi di produttività, redditività ed efficienza organizzativa».

La presente certificazione è rilasciata su richiesta del contribuente. È dovere preciso del contribuente verificare l'esistenza dei requisiti che consentono la fruizione dell'agevolazione.

Li, .....

(Fac simile a cura di **Matteo Ferraris**)

Con la risoluzione n. 83/2010 l'Agenda delle Entrate ha precisato, tra l'altro, che il regime agevolativo consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, prevista dall'articolo 2 del Dl n. 93/2008, deve ritenersi

applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa che la recente risoluzione non ha inteso ricondurre nell'ambito dell'agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma ha inteso chiarire che risulta agevolabile il lavoro straordinario in quanto correlato a parametri di produttività.

Le prestazioni lavorative rese oltre l'ordinario orario di lavoro sono state agevolabili senza ulteriori condizioni soltanto per l'anno 2008, in base alla originaria formulazione dell'articolo 2 del Dl n. 93/2008.

Negli anni 2009 e 2010 le disposizioni che prevedevano la detassazione degli straordinari non sono state prorogate e, pertanto, l'imposta sostitutiva non può applicarsi alle ipotesi di straordinario che non sia possibile ricondurre tra i premi di produttività.

In base alla normativa vigente lo straordinario agevolabile è, quindi, solo quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Il vincolo può sussistere sia nell'ipotesi di straordinario

Con la risoluzione n. 83/2010 è stato chiarito che può essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% (anziché a tassazione ordinaria) anche l'intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione) e le

somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d'imposta 2008 e 2009.

Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei Caf hanno rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti - che comportano specifiche attività per ciascun periodo d'imposta - per permettere ai dipendenti

## Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro Circolare 27 settembre 2010, n. 47/E

**Oggetto:** Imposta sostitutiva del 10% su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario

cosiddetto «forfetizzato», reso dai dipendenti che non sono vincolati dall'orario di lavoro, sia per le altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro. Analogo criterio risulta valido per ricondurre nel beneficio fiscale le

prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche.

In merito alla «prova» della correlazione tra straordinario e parametri di produttività si richiama quanto precisato nella circolare n. 49/2008 in relazione alle altre fattispecie agevolabili sulla base di parametri di produttività per le quali è stato affermato che tale correlazione deve essere documentata dall'impresa, ad esempio *attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta.*

È necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall'impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.

Si precisa, infine, che anche l'agevolazione delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni è subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa.

## Agenzia delle Entrate Circolare 27 settembre 2010, n. 48/E

**Oggetto:** Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo

la concreta fruizione della tassazione agevolata.

In considerazione della concorde rappresentazione da parte di tutti i soggetti interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, si ritiene di

poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per entrambi i periodi d'imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati.

In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a seguito della richiamata risoluzione n. 83/2010.

Per quanto riguarda, inoltre, i quesiti pervenuti in relazione al regime fiscale applicabile alle somme erogate a

seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili, si fa presente quanto segue.

L'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.

Le aziende che hanno ricevuto dall'Inps la comunicazione dell'ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.

Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza del dipendente che non è stata inserita nell'imponibile fiscale nel momento in cui il premio è stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la risoluzione n. 136/2005 per una ipotesi analoga.

La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l'ammontare della contribuzione recuperata e relativa ad anni pregressi rientra tra «*gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*» ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

## Lavoro & Territorio

**Dgr 1.9.2010,  
n. 1304**

(BURB 1.9.2010, n. 36)

**Oggetto:** Avviso pubblico. Attivazione di work experience per favorire l'inserimento occupazionale nelle imprese della Regione Basilicata. Invito a presentare progetti



### Regione Basilicata: incentivi per l'assunzione di disoccupati

*La Regione Basilicata, con l'Avviso in oggetto, intende realizzare progetti di work experience che contemplino azioni di orientamento, formazione, esperienza lavorativa e qualificazione professionale rivolte a soggetti in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro.*

*I progetti relativi alle work experience dovranno essere realizzati con riferimento ai principali settori economici che caratterizzano la vocazione economica tradizionale ed emergente del territorio regionale.*

#### **Tipologia di attività previste**

*Attività 1) attivazione delle work experience presso imprese e studi professionali della Regione Basilicata; Attività 2) erogazione di aiuti per l'assunzione, destinati alle imprese o studi professionali che al termine del periodo delle work experience scelgano di assumere i tirocinanti con contratto a tempo indeterminato.*

*per l'assunzione, destinati alle imprese o studi professionali che al termine del periodo delle work experience scelgano di assumere i tirocinanti con contratto a tempo indeterminato.*

#### **Risorse finanziarie**

*Per la realizzazione delle attività in oggetto, sono stanziati 7.400.000,00 euro, di cui: euro 6.000.000,00 per la realizzazione delle work experience; euro 1.400.000,00 come incentivo all'assunzione.*

#### **Destinatari dei progetti**

*I soggetti destinatari sono i disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: residenza in Basilicata da almeno 2 anni; avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni.*

#### **Caratteristiche dei soggetti proponenti/ospitanti**

*Le work experience possono essere attivate da imprese di qualsiasi dimensioni aventi almeno una unità produttiva ubicata nella Regione Basilicata. È inoltre ammessa la presentazione di progetti da parte di liberi professionisti o di associazioni tra professionisti, appartenenti agli Ordini professionali riconosciuti.*

#### **Tipologie d'intervento**

*Considerato che la platea a cui si rivolgono le work experience è molto ampia, i progetti dovranno prevedere una diversa declinazione degli interventi rispetto alle seguenti tipologie: work experience finalizzate all'esperienza lavorativa di laureati; work experience finalizzate all'esperienza lavorativa di qualificati o diplomati e work experience finalizzate all'esperienza lavorativa di soggetti con esigenze di rafforzamento/riconversione competenze. La work experience, in ogni caso, non può coincidere con la pratica obbligatoriamente prevista per l'iscrizione agli albi professionali.*

#### **Indennità di frequenza**

*I partecipanti alla work experience percepiranno un'indennità di frequenza omnicomprensiva, per le 720 ore, pari a 6 euro per ogni ora di effettiva frequenza.*

#### **Presentazione dei progetti**

*I soggetti interessati devono far pervenire entro il 1° novembre 2010 il dossier di candidatura in busta chiusa, indirizzato a: Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport - Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza.*

#### **Aiuto per le assunzioni**

*Al soggetti proponenti/ospitanti che entro e non oltre 1 mese dalla fine del periodo di svolgimento della work experience assumono con contratto a tempo indeterminato i tirocinanti è riconosciuto, su richiesta un contributo par ad un massimo di 12.000,00 euro nel caso di assunzione full time.*

**Marco Pettini - Pragma Service Sas Pistoia**